

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Nella seduta del 27/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 20 marzo 2009, la parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 27 ottobre 2011.

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo:

a) il rimborso dei seguenti oneri calcolati pro quota in conseguenza dell'estinzione anticipata:

- commissioni: € 1.605,54
- costi assicurativi: € 695,76
- totale: € 2.301,30, essendo già stata riconosciuta, in sede di conteggio estintivo, la somma di € 65,61;

b) nonché:

- la corresponsione degli interessi legali sulle somme come sopra richieste, dalla data di estinzione;
- il ristoro delle spese legali, quantificate in € 500,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nelle controdeduzioni l'intermediario, con riferimento alle commissioni mandatarie, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la natura *up-front* delle suddette commissioni.

Con riferimento alle commissioni bancarie, ha eccepito l'avvenuto rimborso di € 65,61 in sede di conteggio estintivo, nonché la natura prevalentemente *up-front* di tali commissioni.

Con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni assicurative, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto il finanziamento è stato estinto in precedenza all'entrata in vigore della legge n. 221/2012 e, per tale ragione, non sussisterebbe un diritto al rimborso. In tal senso, l'intermediario ha citato la sentenza n. 652/2015 del Tribunale di Avellino.

Con riguardo al rimborso delle spese di assistenza legale, l'intermediario ha eccepito la facoltatività della scelta di avvalersi di apposita rappresentanza professionale.

L'intermediario ha altresì chiesto che, ove si accertasse il diritto al rimborso, venga dichiarato il proprio diritto di rivalsa nei confronti della società mandataria e della compagnia assicurativa.

Nelle conclusioni ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Entrambe le parti danno atto che il prestito è stato estinto dopo 31 rate sulle 72 complessive.

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'assenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso delle commissioni percepite dalla società mandataria per la concessione del finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.

Sul punto questo Collegio osserva che il contratto di finanziamento in questione è stato concluso per il tramite di un'articolata rete distributiva, costituita da un intermediario, incaricato del collocamento del prodotto per conto dell'intermediario mandante; ciò nonostante, come il Collegio ha già avuto modo di precisare in molteplici occasioni, *“la titolarità del credito permane esclusivamente in capo all'istituto erogante, anche in considerazione dell'assetto unitario degli interessi coinvolti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima”* (cfr. *ex multis*, Coll. Napoli nn. 856/2015; 2346/15; 2280/2012). Per tali ragioni, la relativa eccezione preliminare non può essere accolta.

Nel merito, le condizioni economiche riportate nel contratto per cui vi è contestazione sono le seguenti:

“ B. Commissioni dell'Istituto Finanziatore Euro 385,66

C. Commissioni dell'Intermediario Finanziario (Mandataria) Euro 1.535,27

D. Commissioni/Provvigioni ad Agenti/Mediatori eventualmente intervenuti Euro 898,56...

G. Costi assicurativi e/o di garanzia Euro 1.221,83 ”

L'art. 7 del contratto prevede la non rimborsabilità degli importi sopraindicati in caso di estinzione anticipata.

Dall'analisi delle condizioni contrattuali applicate non è dato rilevare analitica descrizione delle attività remunerate al momento della stipula del finanziamento, con evidente violazione dei principi di trasparenza connessi alla conoscibilità *ex ante* delle componenti di costo.

Ciò premesso il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/con delegazione di pagamento: a) sono rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di



intermediazione e le spese di incasso quote; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Per quanto concerne gli oneri assicurativi, l'intermediario convenuto eccepisce il difetto di legittimazione passiva assumendo che ai sensi di legge la Compagnia Assicurativa è l'unico soggetto tenuto al rimborso.

Secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l'intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento. Il criterio di rimborso del costo assicurativo non maturato, in assenza di altri criteri calcolo chiariti *ex ante* nel contratto assicurativo, deve essere sempre quello *pro rata temporis* (v. *supra*).

In linea con l'orientamento condiviso dai tre Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	31	rate residue	41	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni istituto finanziatore</i>				385,66	219,61	65,61	154,00
<i>Commissioni mandataria</i>				1.535,27	874,25	0,00	874,25
<i>Commissioni agente/mediatore</i>				898,56	511,68	0,00	511,68
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.221,83	695,76	0,00	695,76
Totale							2.235,69

L'importo coincide sostanzialmente con quello richiesto dalla parte ricorrente (al netto delle spese legali, € 2.301,29).

La differenza tra gli importi è dovuta alla mancata sottrazione di quanto già corrisposto dall'intermediario in sede di conteggio estintivo (€ 65,61), sebbene il ricorrente, in fase di ricorso, riconosca tale accredito.

In relazione alla domanda dell'intermediario mandante/finanziatore di accertamento del proprio diritto di rivalsa verso la società mandataria e la compagnia assicuratrice con riferimento agli importi oggetto di eventuale condanna, il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui "il procedimento dinnanzi all'ABF non prevede la possibilità per il resistente di proporre domande riconvenzionali, essendo uno strumento predisposto solo a presidio delle pretese del cliente nei confronti dell'intermediario" (*ex multis*, Coll. Milano, n. 6367/2016; Coll. Napoli, n. 260/2015).

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.235,69 oltre agli interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA